

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento dell'incarico Professionale di "Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza del II Stralcio funzionale dei Lavori di Ristrutturazione dell'Asilo Nido di Dolianova, nonché predisposizione SCIA per l'ottenimento del CPI per Adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi".

CUP. C96B18000180006\_CIG.Z1329619C6

Scadenza\_02.09.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Alla nota non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico".

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. del 17/06/2016 che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

Nel caso in specie non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, pari a € 35.077,48 calcolato, come si legge nella nota, proprio ai sensi del DM 17/06/2019.

**Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.**

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Tra i requisiti di minimi di capacità tecnica si richiede di: aver svolto negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, di almeno un incarico inerente l'attività di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di edifici scolastici o assimilabili il cui importo lavori sia uguale o superiore a € 255.000,00 (IVA esclusa).

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Tale richiesta appare fortemente limitativa del favor participationis, risultando addirittura più restrittiva di quanto previsto dalla norma per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, in quanto sembra prevedere l'avvenuto espletamento di **incarichi professionali identici** a quello oggetto dell'avviso. Difficile infatti valutare a priori cosa possa essere giudicato assimilabile agli edifici scolastici. Sarebbe più corretto individuare l'ID opera sulla scorta del prospetto di calcolo degli onorari e indicare la possibilità di partecipare con tutte le categorie di servizi aventi grado di complessità pari o superiore rispetto a quello afferente il servizio di cui all'oggetto, così come indicato nell'art. 6 del D.M. 17/06/2016.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle *Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti)* “[...] le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che “la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento”.

## CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI

Alla luce di quanto riportato si chiede di volersi attenere rigorosamente alle prescrizioni di cui alle vigenti Linee Guida ANAC, limitandosi a richiedere requisiti proporzionati all'entità del servizio che non siano più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente.

**Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche al bando.**

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.